

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA  
L'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana:

VISTO il D.F.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO l'art. 26 della l.r. 9 maggio 1986 n. 22, recante norme relative all'albo reg.le delle istituzioni assistenziali;

VISTO il D.A. EE.LL. 29.03.89, istitutivo dell'albo regionale medesimo;

VISTO il D.F.R. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standards strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo reg.le ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 158 del 04.06.1995 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standards organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTO l'art. 10 della l.r. 7.08.1990, n. 27, con la quale è stata istituita la Commissione per la gestione dell'Albo regionale delle istituzioni assistenziali;

VISTA la l.r. 27.4.1999, n.10 recante norme di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 30.12.99 con la quale, in applicazione dell'art. 68 della suindicata l.r. n. 10/99, la Commissione per la gestione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali di cui all'art. 10 della l.r. n. 27/90 è stata soppressa;

VISTO il D.A. n. 1688 del 23.10.00 con il quale è stata concessa autorizzazione a funzionare fino al 31.12.2000 in favore dell'Ente sotto indicato per lo svolgimento dell'attività assistenziale;

VISTA l'istanza inoltrata dalla COOPERATIVA ISIDE con sede legale in CARINI c/da MANDOSTALLA via DEL SALICE, è tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo delle istituzioni assistenziali per la sezione DISAB.PSICHICI e la tipologia COMUNITA' ALLOGGIO;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standards di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

VISTO l'esito positivo degli accertamenti esperiti ai sensi del 3 comma dell'art. 26 della l.r. 22/86 dal Comune di CINISI con nota n.12154 del 24.7.2000;

VISTO il parere igienico-sanitario reso ai sensi dell'art. 28 l.r. 22/86 dalla A.U.S.L. n. 6 di PALERMO con nota n. 3234 del 18.8.2000;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'ente all'albo regionale;

D E C R E T A

ART. 1 La COOPERATIVA ISIDE con sede in CINISI VIA TEN. CESARE MANGIAPANE, 50 - 52 è iscritto al n. 4386 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di DISAB.PSICHICI per la tipologia COMUNITA' ALLOGGIO e per una ricettività di n. 10 unità.

ART. 2 L'ente è obbligato ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, in rapporto all'utenza accolta nel rispetto degli standards organizzativi previsti dal D.P.R.S. del 29.06.1988, così modificato ed integrato dal D.P.Reg. n. 158 del 04.06.1996.

ART. 3 In applicazione dell'art. B6 del Testo Unico P.S. l'esercizio dell'attività sopra indicata rimane soggetta al rilascio di formale licenza della Questura competente.

ART. 4 Sarà cura del Comune territorialmente competente, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 1/99 (trasmessa con nota n. 651 del 19.02.99) e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standards regionali, comunicando a questo Assessorato - entro il 30 Aprile - l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 6 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 30 aprile, una autocertificazione relativa al rispetto degli standards organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previsti per le categorie di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

ART. 7 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standards richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto od in parte, i requisiti e gli standards.

PALERMO, 28 DIC. 2000



L'ASSESSORE  
ON. LE AVV. GIROLAMO TURANO

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO  
Dipartimento Famiglia e Politiche sociali  
Servizio 2° Coordinamento Distretti e Servizi Socio Sanitari – Ufficio Piano

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale del 16.12.2008, n. 19;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 370 del 28.06.10 con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture dipartimentali con le relative competenze;

**VISTO** il D.P.Reg. del 18.01.13, n. 6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. del 05.12.09, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”;

**VISTA** la legge regionale 09.05. 1986, n. 22;

**VISTO** il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

**VISTO** il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati approvati, a norma dell'art. 19 della legge suddetta, gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali;

**VISTO** il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

**VISTO** il Decreto n. 2240 del 28.12.2000 con il quale l'Ente COOPERATIVA ISIDE è stato iscritto al n. 1386 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati per la sezione Disabili Psichici e la tipologia Comunità Alloggio per una struttura sita in Cinisi Via Tenente Mangiapane n. 50/52;

**VISTA** l'istanza con la quale il legale rappresentante chiede il trasferimento dell'attività assistenziale nella nuova sede di Cinisi Contrada Piano Peri snc;

**CONSIDERATO** che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

**VISTI** i pareri resi dal Comune di Cinisi con note n. 1036 del 22.01.2014 e n. 1269 del 24.01.2014;

**VISTO** il parere igienico-sanitario reso con nota 2896 del 20.12.2013 dall'A.S.P. n. 6 di Palermo;

**RITENUTO** che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

## DECRETA

**ART. 1** Per quanto indicato in premessa il D.A. n. 2240 del 28.12.2000 è revocato. Pertanto l'Ente COOPERATIVA ISIDE è cancellato dal n. 1386 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della legge regionale 22/86.

**ART. 2** L'Ente COOPERATIVA ISIDE con sede legale in Carini Via Marchiano n. 1 è iscritto al n. 3868 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Disabili Psicici presso la Comunità Alloggio sita in Cinisi Contrada Piano Peri snc e per una ricettività di n. 10 unità.

**ART. 3** L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, in rapporto all'utenza accolta nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 per come modificato ed integrato dal D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996.

**ART. 4** Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.3.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia, ove necessario, delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. Tale comunicazione dovrà, altresì, essere fornita anche all'amministrazione comunale territorialmente competente con riguardo sia agli ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

**ART. 5** Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

**ART. 6** Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 01/00 (trasmessa con nota n. 144 del 14.01.00) e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

**ART. 7** Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

**ART. 8** L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

Palermo, 24 FEB. 2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Felicia Guastella)



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO ENTI LOCALI  
DIREZIONE AA. SS.

GRUPPO XIII N. PROT. 98/A

Palermo, 10 GEN. 2001

OGGETTO: Trasmissione decreto di iscrizione albo regionale l.r.  
22/86.

→ Alle Cooperative

Iside

v.9 Gen. Cesare Murgione, 50-52

Cinisi

e. o.c.

Al Comune di

Cinisi

Alla AUSL n. 6 di

Carini

Si trasmette il decreto di iscrizione presista dall'art. 26  
della l.r. 9.5.1986 n. 22 per la stipula di convenzioni con  
Comuni per l'attuazione dell'assistenza in favore di Disabili Psichici  
tipologia Comuni: Altopro

IL DIRIGENTE COORDINATORE  
(Dott. Giovanni Dionisio)

Dionisio



REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali

Via Trinacria 34/36

90144 - PALERMO

SERV. 2° Coordinamento Distretti e Servizi Socio Sanitari – Ufficio Piano.

Prot. n. 7158

Palermo 26-2-2014

Responsabile del procedimento: Funzionario direttivo Paolo Sancarolo 0917074265.

OGGETTO: Notifica decreto n°322 del 24/02/2014.



All'Ente  
COOPERATIVA ISIDE  
Contrada Piano Peri snc  
Cinisi

Al Comune di Cinisi

All' A.S.P.6  
Servizi Dip.li Igiene Ambienti di Vita  
Via Carmelo Onorato, 4  
90129 Palermo

Si trasmette il decreto di iscrizione all'albo regionale previsto dall'art. 26 della l.r. 22/86 per la stipula di convenzioni con i Comuni per l'attuazione dell'assistenza in favore di Disabili Psicici tipologia Comunità alloggio.



IL FUNZIONARIO

*Paul*